

TRIBUNALE DI MESSINA

SEZIONE LAVORO RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

CON DOMANDA CAUTELARE e contestuale istanza di notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c

Per la Prof.ssa ALLIA Maria Concetta nata a Catania il 10/06/1970 cod. fisc. LLA MCN 70H50 C351W, residente in Capo d'Orlando (ME) Via Tripoli n° 14, elettivamente domiciliata in Messina Via Ghibellina n° 75 presso lo studio dell'Avv. Salvatore Catalano pec. avvsalvatorecatalano@pec.giuffre.it; fax 090672688 che la rappresenta per mandato in calce al presente atto, - ricorrente

CONTRO

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA (CF. 80185250588), in persona del Ministro p.t., con sede in Roma Viale Trastevere, n. 76/A, domiciliato per legge presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, in Messina, Via del Mille, is. 221, n.65 PEC: messina@mailcert.avvocaturastato.it;
- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA - in persona del Direttore p.t. con sede in Palermo, Via Giovani Fattori. n.60, domiciliato per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Messina, via dei Mille is, 221, n.65- PEC: messina@mailcert.avvocaturastato.it;
- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA - UFFICIO VII - Ambito Territoriale Provinciale di Messina in persona del Direttore p.t., con sede in Messina, Via S.Paolo, is. 26 domiciliato per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Messina, via dei Mille is, 221, n.65- PEC: messina@mailcert.avvocaturastato.it;
- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA E RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO - in persona del Direttore p.t.;



- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA - Ambito Territoriale Provinciale di Roma - in persona del Direttore p.t.

e nei confronti di

tutti i docenti iscritti nelle graduatorie di mobilità per il:

trasferimento per la scuola secondaria di I° grado per l'anno scolastico 2019/2020 dell'ambito spettante alla ricorrente in base al corretto punteggio di mobilità ed alle preferenze espresse, classe di concorso A022 - Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I° grado, trasferimento per la scuola secondaria di II° grado per l'anno scolastico 2019/2020 per la classe di concorso A011, A012, A019, A054 dell'ambito spettante alla ricorrente in base al corretto punteggio di mobilità ed alle preferenze espresse, classe di concorso A022 - Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria, ossia di tutti i docenti che in virtù dell'inserimento della ricorrente nella graduatoria di sua spettanza sarebbero scavalcati in graduatoria da quest'ultima

ESPOSIZIONE DEI FATTI

- La legge n.107/2015, denominata "*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni vigenti di legge*" - in breve c.d, Legge della "Buona Scuola" - ha autorizzato il MIUR ad attuare per l'a.s. 2015/16 "un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'Organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi degli artt. 399 del D.Lgs 16/04/1994 n. 297 (vd.Art. 1,Comma 95 L. 107/15).
- Essendo in possesso dei requisiti richiesti, la ricorrente produceva domanda nei termini di cui alla lega 107/15 e veniva così assunta, ai sensi dell'art. 1 comma 98 lettera b, in qualità di docente di scuola secondaria di primo grado - classe di concorso AO22 - Italiano, Storia,



Geografia nella scuola secondaria di I° grado - Posto di sostegno, per l'anno scolastico 2015/16 con decorrenza giuridica dal 01.09.2015), con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ufficio VI Ambito Territoriale di Roma.

- A seguito della suddetta assunzione, veniva assegnato per l'a.s. 2015/16 all'Ambito Territoriale di Roma, presso l'istituto comprensivo Via Cassia Km. 18.700;
- il punteggio attribuitogli era errato in quanto non teneva conto del servizio pre - ruolo prestato presso l'Istituto scolastico paritario "Canonico Annibale Maria di Francia di Messina, per 4 anni per un totale di 24 punti che aggiunti a quelli riconosciuti (124+24 gli avrebbero consentito di ottenere l'assegnazione di uno dei posti allora disponibili nell'Ambito della Provincia di Messina o in quelli vicini;
- analogamente, la ricorrente partecipava alle operazioni di mobilità 2016/17, 2017/18, 2018/19, senza ottenere l'assegnazione negli ambiti territoriali richiesti secondo l'ordine di preferenza indicato nelle rispettive domande sempre in conseguenza del mancato riconoscimento del punteggio relativo al servizio pre - ruolo in scuola paritaria;
- attualmente risulta titolare su ambito A015 Roma, Istituto Scuola Media Statale "U. Nobile di Ciampino - Roma", e svolge servizio in utilizzazione provvisoria presso l'Istituto Comprensivo Gravitelli di Messina; il che giustifica la proposizione del presente ricorso innanzi al Giudice adito;
- La ricorrente, nel mese di aprile 2019, partecipava alla mobilità interprovinciale la cui disciplina si rinviene nel C.C.N.I. per il personale docente, educativo ed A.T.A. sottoscritto in data 06/03/2019 per il triennio 2019/2020, 2020/21 e 2021/22 (vd. ALLEGATO 2 ove sono riportate le tabelle di valutazione dei titoli ovvero dell'anzianità di servizio e dei titoli



generali oltre che le c.c. "NOTE COMUNI" con ulteriori indicazioni esplicative delle suddette tabelle) e successivamente nell'O.M. n.203 del 08/03/2019.

Nella domanda di mobilità interprovinciale, la ricorrente indicava tutti i servizi svolti ed i titoli conseguiti allegando, altresì, una dichiarazione in cui chiedeva il riconoscimento del servizio pre - ruolo svolto nella scuola paritaria negli anni scolastici, 2001/02, 2002/03, 2003/04, e 2004/05, presso l'Istituto Paritario "Canonico Annibale Maria di Francia di Messina (come già fatto, per la verità, anche nelle precedenti domande di mobilità successive all'immissione in ruolo indicava, infine, quali sedi preferite il Comune di Messina, la Provincia di Messina, la Provincia di Catania, la Provincia di Palermo e ulteriormente tutte le province della Sicilia, secondo l'ordine indicato nella domanda di mobilità;

Con nota inviata a mezzo poste elettronica, (il MIUR, e per esso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Roma, comunicava il punteggio attribuito alla ricorrente nella misura di punti 118+6 (per eventuale ricongiungimento al coniuge), senza prendere in alcuna considerazione tutti gli anni di servizio pre - ruolo prestato dalla ricorrente presso gli Istituti di Scuola Paritaria che da soli avrebbero comportato un punteggio aggiuntivo di 24.0.

- Avverso detta comunicazione la Prof.ssa Allia Maria Concetta presentava reclamo entro i termini di legge, in esito al quale riceveva dal competente Ufficio un riscontro via mail del 24/06/2019, con la quale, in buona sostanza, si confermava il diniego del movimento richiesto per l'a.s. 2019/20 sulla base di elaborazioni derivate da procedure automatiche del Sistema Informativo del Ministero alla data di pubblicazione dei risultati".

Ciò solo rende lampante il grave pregiudizio subito dalla ricorrente in difetto del riconoscimento del servizio prestato nella scuola paritaria; è, infatti, incontestabile che nel caso di attribuzione del giusto punteggio di 142 punti + 6 eventuali di ricongiungimento, la Prof.ssa Allia Maria



Concetta avrebbe avuto diritto al movimento richiesto con precedenza sui colleghi sopra menzionati, che l'hanno in tal guisa ottenuto.

Senza dire che anche a voler prescindere dalla effettiva possibilità di trasferimento e cioè anche se la corretta attribuzione del punteggio non dovesse esitare in un trasferimento nelle sedi prescelte (per mancanza di posti ecc.) va affermato, in ogni caso, il pieno diritto della ricorrente alla corretta attribuzione del punteggio, in esso computando anche il servizio pre - ruolo nella scuola paritaria, ai fini dell'esatta ricostruzione della carriera.

In definitiva, non v'è chi non veda come il comportamento della P.A., reiteratosi all'evidenza negli anni 2016/17, 2017/18, 2018/19 e infine 2019/20, che non ha consentito alla ricorrente di ottenere il trasferimento secondo l'ordine di preferenza manifestato nelle relative domande di mobilità interprovinciale, costringendola alla permanenza nella scuola di assegnazione — e dunque a ben 700 Km. di distanza delle sedi indicate - debba ritenersi illegittimo e gravemente lesivo dei suoi diritti soggettivi per i seguenti

MOTIVI

MANCATA VALUTAZIONE SIA AI FINI DELLA MOBILITA' CHE DELLA RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA DEGLI ANNI DI SERVIZIO PRE - RUOLO IN SCUOLA PARITARIA.

Va innanzitutto rilevata la palese illegittimità della richiamata normativa contrattuale: in particolare, il riferimento va alle c.d. "NOTE COMUNI" riportate in calce alla "TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA E D'UFFICIO DEL PERSONALE DOCENTE" del CCNL. nel disporre che *"il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera"* violano la legge 10 marzo 2000 n. 62, introduttiva della parità scolastica.



L'art. 1 della citata legge prevede, infatti, che: “Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'art 33, secondo Comma, della Costituzione, **è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali** ed il II° Comma " .. Si definiscono scuole paritarie a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola dell'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4,5 e 6;

Nell'ottica di dare piena attuazione a questo principio generale di equiparazione delle scuole private a quelle statali va poi inquadrato il rigido e severo sistema di controlli apprestato dallo Stato. Si veda a tal uopo la Circolare Ministeriale n.163/2000 che ha previsto l'obbligo per gli istituti scolastici privati che intendano ottenere il riconoscimento di scuola paritaria "*di dichiarare che il personale docente è munito di titolo di studio abilitante ovvero di specifica abilitazione*" e, altresì, che "*il rapporto di lavoro individuale per tutto il personale della scuola è conforme ai contratti collettivi di settore*".

La legge, dunque, riconosce l'equiparazione in favore degli istituti richiedenti alla condizione che posseggano i requisiti e si impegnino a dare attuazione alle prescrizioni volte ad assicurare i requisiti di qualità e di efficacia dell'offerta formativa.

Giova evidenziare, per inciso, che nel caso specifico, l'istituto Paritario "Canonico Annibale Maria di Francia di Messina", ove la ricorrente ha svolto la sua attività pre - ruolo negli anni 2001/02, 2002/03, 2003/04, e 2004/05, con Decreti Assessoriali n. 39/U.O.XI del 05/02/2002 ha avuto riconosciuta la parità dall'a.s. 2001/02; logico corollario è che alla luce dei principi di legge sopra evidenziati la ricorrente avrebbe avuto, come in effetti ha, il pieno diritto a vedere riconosciuti tali anni di servizio e quindi ad ottenere il movimento richiesto.



Il superiore principio trova, in ogni caso, ulteriore conferma anche nella previsione di cui all'art. 2, Comma 2, del D.L. n. 255/2001 che ha previsto che **"i servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla Legge 10 marzo 2000 n. 62 sono valutabili nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali"**. L'efficacia di tale disposizione legislativa, peraltro, non può essere limitata alla formazione delle graduatorie per l'assunzione del personale docente statale, ma va estesa ragionevolmente in via analogica (in forza dell'art. 12, co. 2, delle "Disposizioni sulla legge in generale") anche alla mobilità del personale medesimo e alla ricostruzione di carriera.

Ulteriori conferme circa il pieno operare nel nostro ordinamento giuridico del principio di equiparazione a tutti gli effetti di legge della scuola privata a quella statale si rinvencono:

nella giurisprudenza amministrativa che ha avuto moda di chiarire come *"la parificazione di servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l'omogeneità qualitativa dell'offerta formativa"* (Consiglio di Stato n. 102/2002);

Nel parere della Ragioneria Generale dello Stato n. 0069864 in data 4/10/2010 che ha ritenuto come l'entrata in vigore della Legge n. 62/2000 *"mentre ha innovato in ordine ai requisiti richiesti alle scuole non statali per poter conseguire e mantenere il diritto al riconoscimento della parità ed ai docenti per poter prestare servizio presso le scuole paritarie, nulla abbia modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre - ruolo svolti da questi ultimi nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art. 485 del D.Lgs 16/4/1994 n. 297"* (vd. Tribunale Lavoro Rimini Sent. 64/2014).

E sempre nel medesimo solco va segnalato il copioso contributo della giurisprudenza giuslavorista cfr. Trib. Milano Sez. Lavoro n. 66/2017; Trib. Roma sent. 2651 e 2652 del 2017



con le quali ha dichiarato il diritto delle ricorrenti al riconoscimento ai fini della mobilità e della formazione della graduatoria in relazione al servizio di insegnamento pre - ruolo nelle scuole paritarie.

Per le suesposte ragioni, in ossequio alle norme richiamate nonché alla luce delle plurime pronunce giurisprudenziali, il servizio prestato da docenti in pre - ruolo nelle scuole paritarie deve essere riconosciuto e valutato al pari di quello statale, anche con riguardo alla procedura di mobilità a.s. 2019/20, oltre che in maniera definitiva e ai fini della ricostruzione della carriera. Conseguentemente la ricorrente, in forza di tale punteggio, ovvero _____ punti + 6 per il comune di ricongiungimento con il coniuge, avrebbe dovuto ottenere il trasferimento da Roma verso uno degli ambiti elencati nella domanda di mobilità 2019/20 e/o comunque ottenere il riconoscimento del suddetto punteggio quale diritto acquisito per tutti i fini previsti dalla legge.

Va pure osservato e ribadito, sotto altro profilo, che la normativa, sulla base della quale il MIUR (e per esso gli uffici territoriali scolastici competenti) non ha considerato e riconosciuto il punteggio siccome sopra ricostruito e quantificato, risulta essere sicuramente di rango inferiore rispetto alla normativa statale che, invece, riconosce l'assoluta eguaglianza e pariteticità tra la scuola statale e quella che, non a caso, sono definite dalla stessa legge paritarie.

E ancora la normativa di cui si chiede la disapplicazione conduce alla violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione essendo palesemente contraria a principi di uguaglianza e di imparzialità e buon andamento della P.A. a causa della chiara discriminazione (pure censurata in ambito europeo) dell'insegnante, sia ai fini della domanda di mobilità che della ricostruzione della carriera, essendo i servizi prestati presso le scuole paritarie equiparati a quelli prestati presso istituzioni scolastiche statali.

DOMANDA CAUTELARE

Sussistono i presupposti di cui all'art. 700 c.p.c.



sul "*fumus boni juris*" del ricorso non sussistono dubbi atteso che le disposizioni normative richiamate e l'univoco orientamento giurisprudenziale hanno sancito la totale e indiscussa equiparazione tra il servizio di insegnamento prestato presso le scuole paritarie rispetto a quello prestato presso le istituzioni scolastiche statali. Ne discende che le disposizioni del CCNL 2019 e del precedenti sulla mobilità si pongono in evidente contrasto con la legge e dovranno essere disapplicate dal Giudice adito poiché, in caso contrario, sarebbe palese la violazione della normativa in materia di scuola paritarie ed il contrasto con interessi tutelati costituzionalmente quali il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) e quello di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.).

E' indubbio, infatti, che il servizio prestato dall'insegnante presso scuole paritarie ha per legge le medesime caratteristiche di quello prestato presso istituti scolastici statali.

Allo stato dei fatti la graduatoria delle operazioni di mobilità interprovinciale dei docenti nell'a.s. 2019/20 che hanno chiesto come sede l'assegnazione di un Ambito Territoriale della Sicilia non rispetta affatto, come dovrebbe, l'ordine di punteggio; se così fosse stato, la ricorrente, con i suoi 142+6 punti avrebbe dovuto essere assegnata nella Provincia di Messina e non rimanere nella Provincia di Roma.

Per quanto riguarda il "*periculum in mora*" è del tutto evidente che il mancato accoglimento della presente istanza determinerebbe un danno grave e irreparabile per la ricorrente, attesi i tempi della giustizia e l'imminente scadenza del 31/08/2019 (data in cui avrà termine l'utilizzazione provvisoria della ricorrente).

La Prof.ssa Allia Maria Concetta, infatti, dal prossimo 01 settembre 2019 si vedrà costretta al trasferimento a Roma, sede di assegnazione definitiva, atteso il mancato Movimento presso una delle scuole o degli ambiti e province indicate nella domanda di mobilità; ciò con grave disagio psicofisico per la stessa; la Prof.ssa Allia Maria Concetta, inoltre, assiste il suocero Sig. Galipò



Rosario affetto da "demenza senile conclamata, artrosi polidistrettuale a significativa incidenza funzionale, cardiopatia ipertensiva, mentre il proprio marito è affetto da epatite cronica da epatite C e per il padre è stata avanzata di invalidità civile in quanto affetto da alzheimer e non v'è dubbio che l'imminente trasferimento della ricorrente imporrebbe un grave e ingiusto pregiudizio per l'unità stessa della famiglia e per i familiari che dipendono dalle cure della Sig.ra Allia. Per di più si evidenzia anche il grave danno economico cui la ricorrente andrebbe incontro dovendo affrontare la spesa per trasferimento a Roma, le spese per l'affitto di una casa e necessariamente, le spese per i continui viaggi da e per la Sicilia.

Sono evidenti, pertanto, le ragioni che rendono grave ed irreparabile il pregiudizio a causa della concreta lesione di diritti e/o beni essenziali della vita e che fondano la richiesta di provvedimento di urgenza.

Tutto ciò premesso, e ritenuto la Prof.ssa Allia Maria Concetta come sopra rappresentata e difesa, chiede l'accoglimento delle seguenti

DOMANDE

IN VIA PRELIMINARE E URGENTE, in pendenza del ricorso - ove del caso anche "*inaudita altera parte*" - rilevata l'esistenza dei presupposti e delle condizioni dell'azione cautelare relativamente ai richiesti requisiti del fumus boni juris e del periculum in mora, sospendere l'assegnazione definitiva presso l'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, istituto S.M. "U. Nobile" di Ciampino Roma operata illegittimamente dal MIUR ai suoi danni assegnando, anche temporaneamente e con riserva, la Prof.ssa Allia Maria Concetta presso l'Ufficio Scolastico Regionale Sicilia, nella Provincia di Messina o nella Provincia di Catania secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità, adottando tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela del suo diritto soggettivo, ordinando all'Amministrazione Scolastica di dare attuazione all'emanando chiesto provvedimento cautelare;



NEL MERITO, alla luce degli elementi di diritto sopra esposti, previa disapplicazione dell'ALLEGATO 2 "Tabella di valutazione dei titoli" al CCNL mobilità per l'anno 2019/20 (e per i precedenti sopra richiamati), nella parte in cui per la valutazione dei titoli di servizio, prevede il riconoscimento di ogni anno di servizio pre - ruolo, purché lo stesso sia riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera e quindi di fatto, escludendo, per *relationem* il servizio pre - ruolo prestato in scuole paritarie, nonché della disposizione "**Nota Comuni**" alleato al CCNL mobilità, nella parte in cui dispone che "il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione della carriera", **ritenere e dichiarare** il diritto della ricorrente alla valutazione, nella graduatoria per la mobilità 2019/20 (e precedenti), del servizio di insegnamento svolto in istituto scolastico paritario nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale.

Ordinare, pertanto, alle Amministrazioni convenute la revisione e la rettifica del punteggio spettante alla ricorrente inserendo, anche ai fini della graduatoria, dell'espletamento della procedura relativa alla mobilità per gli anni 2019/20 e della ricostruzione di carriera, il servizio presso l'Istituto Scolastico Paritario "Canonico Annibale Maria di Francia di Messina così integrando il punteggio riconosciuto (124) con altri 24 punti per un totale di 148.

Per l'effetto, ordinare alle amministrazioni convenute, sulla scorta del punteggio corrente l'assegnazione della ricorrente come sede definitiva nella Provincia di Messina o nella Provincia di Catania secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità.

Condannare il MIUR al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio, con ogni più ampia riserva di ogni diritto e/o ragione.

Salvo ogni altro diritto.

Si dichiara che la controversia è di valore indeterminabile e che, in base alla materia di lavo, il contributo dovuto è di €. 259,00.



Si producono i seguenti allegati:

- 1) Procura alle liti;
- 2) Domande di mobilità sopra richiamate;
- 3) Proposta e domanda di assunzione legge 107/2015, titoli didattici, titoli culturali, autodichiarazione;
- 4) Certificazioni rilasciate dall'Istituto Scolastico Paritetico "Canonico Annibale Maria di Francia", ed istituto "La Farina - Basile",
- 5) Documentazione medica sopra richiamata.

Messina, li 29/08/2019

Avv. Salvatore Catalano

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART.151 C.P.C.

il sottoscritto procuratore, rappresentante e difensore della Prof.ssa Allia Maria Concetta per mandato in calce al presente ricorso

PREMESSO CHE

ai sensi dell'a. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.

Nel caso de quo, il ricorso ha per oggetto, tra gli altri, l'impugnazione delle graduatorie definitive della mobilità a.s. 2019/20, previa loro disapplicazione, relativamente alla classe di concorso AO22 - Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I° grado, aventi ad oggetto il trasferimento per la scuola secondaria di II° grado a seguito del mancato riconoscimento del servizio pre - ruolo prestato nelle scuole paritarie e per la scuola secondaria di II° grado per l'anno scolastico 2019/2020 per la classe di concorso A011, A012, A019, A054 dell'ambito



spettante alla ricorrente in base al corretto punteggio di mobilità ed alle preferenze espresse, classe di concorso A022 - Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria, ai fini dell'integrazione del contraddittorio, il ricorso in oggetto deve essere notificato a tutti i docenti iscritti nelle graduatorie di mobilità per il trasferimento interprovinciale per la scuola secondaria di I° grado e II° grado - Posto di sostegno - per l'anno scolastico 2019/20 dell'ambito spettante alla ricorrente in base al corretto punteggio di mobilità ed alle preferenze espresse, classe di concorso AO22 - Italiano, Storia, Geografia nella scuola secondaria di I° grado, ossia di tutti i docenti che in virtù dell'inserimento della ricorrente nella graduatoria di sua spettanza sarebbero scavalcati in graduatoria da quest'ultima;

Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati.

Rilevato che la notifica dei ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali contro interessati.

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto

FA ISTANZA AL GIUDICE ADITO

di autorizzare, ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la notifica agli eventuali contro interessati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza su sito internet del MIUR, nonché sul sito internet dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e degli Uffici Scolastici Provinciali di Roma e Messina;

quanto alle Amministrazioni convenute con mezzi ordinari.

Messina, lì 26/08/2019

